

ente C. LENTATE SUL SEVESO c_e530	sigla CC	numero 55	data 30-09-2020
Nr. CC / 55 / 2020 OGGETTO: Tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020. Conferma delle tariffe 2019 fissate con deliberazione del C.C. n. 18 del 11.03.2019 e riconoscimento riduzioni alle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.			



COMUNE di LENTATE sul SEVESO

Provincia di Monza e della Brianza

ORIGINALE

Sessione **ordinaria**
Seduta **pubblica**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno Duemilaventi, addì Trenta del mese di Settembre alle ore 20.30 in Lentate sul Seveso e nell'Aula Magna della scuola secondaria dell'Istituto comprensivo E. Toti, in seguito a regolare avviso scritto consegnato nei termini e nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale.

I componenti il Consiglio Comunale presenti risultano dal seguente prospetto:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
FERRARI LAURA CRISTINA PAOLA	X			RADICE LUIGI	X		
FEDRIGO ANDREA	X			TUNINATO ANDREA	X		
BIDOIA ALESSANDRO	X			BENEGGI SILVANO	X		
PALLADINI ALESSANDRO	X			RAMON CRISTINA	X		
GILARDI XENIA	X			VILLA MARINELLA	X		
AMOROSO ATTILIO	X			CAPPELLETTI MARCO ANTONIO LUIGI	X		
MANDATO ANTONIO	X			BORIN GIANFRANCO GIORGIO	X		
BUSNELLI GIUSEPPE	X			BERETTA GIUSEPPE	X		
NARDOZZA GIADA	X						

P. presente A.G. assente giustificato A.I. assente ingiustificato

In complesso si hanno i seguenti risultati: *Componenti il Consiglio presenti n. 17 Assenti n. 0*

Partecipa il Vicesegretario Comunale dott.ssa Valeria Torretta

Il Presidente del Consiglio comunale, Ing. Attilio Amoroso, riconosciuta legale l'adunanza ed accertatosi che l'oggetto da trattare si trova da 24 ore depositato nella sede municipale dà avvio alla discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno specificato nell'oggetto.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Vicesindaco Matteo Turconi Sormani e gli Assessori Marco Boffi, Paola Bencini, Andrea Pegoraro e Domenico Pansera.

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 - CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 FISSATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 11.03.2019 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco, in base alla quale viene adottato il presente provvedimento;

Richiamata la Legge n. 147/2013 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*» che all' art. 1, comma 639, disponeva l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamate le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- n. 82 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e Relazione di accompagnamento relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020;
- n. 83 del 23/12/2019 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2020;

Considerato che le suddette tariffe sono state elaborate sui costi determinati da un Piano Finanziario redatto secondo criteri ancora in vigore nel corso dell'anno 2019, ma diversi da quelli previsti da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera n. 443/2019 che sono divenuti obbligatori per la redazione del PEF per l'anno 2020;

Considerato pertanto necessario approvare un nuovo Piano Finanziario per l'anno 2020 secondo quanto previsto dalla suddetta delibera ARERA e di conseguenza anche le tariffe TARI 2020;

Visto l'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 il quale prevede che i comuni possano, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende avvalersi di questa possibilità e di approvare il nuovo Piano Finanziario 2020 e, di conseguenza le tariffe TARI 2020, entro il 31 dicembre 2020;

Ritenuto pertanto, nelle more dell'approvazione del PEF 2020, e salvo diversi e successivi provvedimenti, confermare le tariffe Tari approvate per il precedente esercizio 2019, come da delibera di Consiglio Comunale n. 18 DEL 11.03.2019, al fine di potere emettere gli avvisi di pagamento TARI acconto 2020;

Richiamato il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal*

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.." nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *"il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che nel territorio in cui opera il Comune di Lentate sul Seveso (MB) non è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO" ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 che dovrebbe svolgere funzioni di Ente territorialmente competente così come previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19;

Dato atto che il PEF 2020, viste anche le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale, verrà approvato come disposto dalla normativa vigente entro il 31/12/2020;

Ritenuto opportuno, nel contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente, di avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 DEL 11.03.2019 così da fornire maggiore chiarezza ai contribuenti in ordine all'entità del prelievo tributario per l'anno in corso;

Ritenuto pertanto necessario revocare le suddette deliberazioni consiliari:

- n. 82 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e Relazione di accompagnamento relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020;
- n. 83 del 23/12/2019 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2020;

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL- Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

Preso atto che nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

- "Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 (NdR: data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento della redazione della nota), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019"
- "Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato ". Benché la disposizione normativa faccia riferimento agli "atti applicabili per l'anno precedente" si deve ritenere che essa si riferisca solo agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria"

Dato atto che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020.

L'Autorità di regolazione ha stabilito che "con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/2013 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio".

Preso atto che con la citata deliberazione ARERA, "ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19", ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione.

Considerato inoltre che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL- Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue:

- "tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze".

- "Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n. 158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA";
- "Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie) comunque nel rispetto degli equilibri previsionali. Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una "perequazione orizzontale" dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti";

Dato atto che per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, si è ritenuto di stabilire una riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28", per il periodo di effettiva chiusura e previa verifica da parte del Comune stesso;

Considerato ancora che le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio tributi in circa € 80.000,00 e che con precedente deliberazione consiliare, approvata nella stessa seduta nella quale viene assunto il presente atto, questo Consiglio Comunale ha provveduto ad apportare specifica variazione al bilancio dell'esercizio 2020 prevedendo uno stanziamento di pari importo al capitolo della sezione spesa cap. 27701 della missione 01 programma 04 titolo 1 macroaggregato 04, denominato "Riduzioni TARI per utenze produttive in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19 (finanziato con avanzo libero 2019 € 80.000,00), al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibili alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

Dato atto che la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze non domestiche inserite nelle categorie da 1 a 30 di cui al DPR n. 158/1999, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28, rispetta ed eccede quel "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020, per il periodo di effettiva chiusura;

Riscontrato, nel merito, che la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

Ritenuto, quindi, di applicare per l'anno 2020, contestualmente alla conferma delle tariffe 2019, la descritta riduzione del 25% della parte variabile delle utenze non domestiche per il periodo di effettiva chiusura rientranti nelle categorie da 1 a 30 con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28;

Considerata, inoltre, la disposizione contenuta nell'art. 58 del D.L. 124/2019, che prevede che dal 1° gennaio 2020 i Comuni debbano apportare le conseguenti correzioni nelle banche dati per la tariffa TARI dovuta dagli studi professionali; di conseguenza questi vengono spostati dalla categoria 11 ad oggi denominata Agenzie, Uffici alla categoria 12 denominata Banche ed istituti di credito, studi professionali;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020 ulteriormente prorogato alla data del 30.9.2020 con la legge di conversione del DL rilancio 34/2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ";
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematica di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematica di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 12/03/2020 con la quale questa Amministrazione ha determinato di proporre al Consiglio Comunale, per il tributo TARI, la definizione delle scadenze relative all'anno 2020 prevedendo le seguenti rate:

- Rata unica - 1^ rata 2 dicembre 2020
- 2^ rata 16 gennaio 2021
- 3^ rata 16 febbraio 2021;

Ritenuto quindi necessario richiedere il pagamento della TARI 2020 prevedendo l'invio di due distinti avvisi di pagamento uno nel 2020 e l'altro nel 2021, come di seguito specificato:

- 1° avviso di pagamento con tariffe 2019 nella misura di un acconto pari al 70% pagabile in due rate scadenti il 2 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021;
- 2° avviso di pagamento con tariffe 2020 a saldo pagabile in un'unica rata scadente il 31 marzo 2021;

Considerato opportuno approvare le suddette nuove scadenze;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30/09/2020, in particolar modo l'articolo 16, comma 8 che prevede: *"Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello determinato alla data definita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe"*;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 23/12/2019 con la quale è stato disposto che gli avvisi di pagamento 2020 per le utenze domestiche, vengano emessi tenendo conto dei componenti dei singoli nuclei familiari alla data del 15 giugno 2020;

Valutata pertanto l'opportunità di stabilire il 15 ottobre 2020 quale nuova data per determinare quanto previsto dal suddetto articolo 16;

Visti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma I del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso in data 24/09/2020 dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma I lett.b) punto 7, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. (verbale n. 20/2020 del 24/09/2020);

Accertato che l'intervento dei consiglieri risulta dalla trascrizione della seduta consiliare che è stata commissionata ad una società esterna ed è versata agli atti;

Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

presenti	n. 17
votanti	n. 15
favorevoli	n. 15
astenuti	n. 2 (Beretta, Nardozza)

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n.18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di confermare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.03.2019 anche per l'anno 2020, nonché i criteri di ripartizione dei costi, i coefficienti di calcolo e la metodologia di determinazione delle tariffe, in conformità al D.P.R. n.158/1999 e le tariffe relative a tutte le categorie di utenze, domestiche e non domestiche, per l'applicazione e riscossione della TARI così come indicate nell'allegato.

Di revocare pertanto le suddette deliberazioni consiliari:

- n. 82 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e Relazione di accompagnamento relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020;
- n. 83 del 23/12/2019 con la quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2020.

Di approvare inoltre, le scadenze per il versamento della tassa rifiuti "TARI" per l'anno 2020:

- 1^ RATA "acconto" o rata unica: 2 dicembre 2020
- 2^ RATA "acconto": 16 gennaio 2021
- 3^ RATA "saldo": 31 marzo 2021.

Di disporre l'invio di due distinti avvisi di pagamento uno nel 2020 e l'altro nel 2021, come di seguito specificato:

- 1° avviso di pagamento con tariffe 2019 nella misura di un acconto pari al 70% pagabile in due rate scadenti il 2 dicembre 2020 e il 16 gennaio 2021;
- 2° avviso di pagamento con tariffe 2020 a saldo pagabile in un'unica rata scadente il 31 marzo 2021.

Di dare atto che gli avvisi di pagamento 2020 per le utenze domestiche, verranno emessi tenendo conto dei componenti dei singoli nuclei familiari alla data del 15 ottobre 2020.

Di prendere atto conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, da approvarsi entro il 31.12.2020, validato dalla competente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Di applicare per l'anno 2020 una riduzione pari al 25% della parte variabile del tributo per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-14-25-28, così come individuate dal DPR n. 158/1999 e dallo stesso regolamento TARI, per il periodo di effettiva chiusura, previa verifica da parte dell'Amministrazione Comunale.

Di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, determinata in € 80.000,00 circa è garantita mediante lo stanziamento al capitolo di spesa n. 27701 della missione 01, programma 04, titolo 1, macroaggregato 04, denominato "Riduzioni TARI per utenze produttive in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19 (finanziato con avanzo libero 2019 € 80.000,00)" del bilancio di previsione 2020.

Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Milano pari al 5%.

Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1°, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE. Nr 55 / 2020

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

ing. Attilio Amoroso

Il Vicesegretario Comunale

dott.ssa Valeria Torretta

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

ESECUTIVITA'

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 18 agosto 2000, n. 267);
- Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (art. 134, comma 3, T.U. 18 agosto 2000, n. 267).



COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO

(Provincia di Monza e Brianza)

Organo di Revisione economico-finanziaria

Verbale n. 20/2020

24.09.2020

OGGETTO: TARIFFE TARI 2020. CONFERMA DELLA TARIFFE 2019. RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE

L'ORGANO DI REVISIONE

nelle persone del Dott. Maurizio Bortolini, della Dott.ssa Elisabetta Vercesi , il dott. Luca Perico è assente giustificato,

Richiamato l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:

- ✓ al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- ✓ al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.";
- ✓ Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale relativa all'approvazione in via derogatoria delle tariffe tari per l'anno 2020, mediante conferma della aliquote 2019 con la previsione di una riduzione del 25% della tariffa variabile per le attività non domestiche per il solo anno 2020, da determinarsi con i criteri richiamati dalla delibera ARERA n. 158/2020, sulla base delle tariffe 2019, a favore delle attività economiche interessate da provvedimenti di chiusura dell'attività nell'anno 2020;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità comunale;

Preso Atto, relativamente al termine di approvazione delle aliquote/tariffe per l'anno 2020 dei seguenti articoli:

- art. 106, comma 3 –bis del D.L. 19/05/2020, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 proroga, limitatamente all'anno 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e quello per la verifica/salvaguardia degli equilibri al 30 settembre 2020.;
- art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, (Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020) ha disposto che sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683 -bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che:

- a) il Comune si è avvalso, nella costruzione delle tariffe 2020, della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, alla luce del quale i comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- b) la proposta di deliberazione in oggetto è attendibile e coerente con gli obiettivi di finanza pubblica ed è correttamente recepita nel bilancio di previsione 2020/2022 sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;
- c) la richiesta di parere è coerente con l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò osservato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'approvazione, delle tariffe tari per l'anno 2020, determinate sulla base della conferma delle tariffe 2019 con il riconoscimento di una specifica riduzione, pari al 25%, per le utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura per l'anno 2020 a seguito dello stato di emergenza Covid19.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Maurizio Bortolini – Presidente

Dott.ssa Elisabetta Vercesi - Revisore

ente C. LENTATE SUL SEVESO c_e530	organo deliberante CONSIGLIO	relatore SINDACO	data parere 22-09-2020
REGOLARITA' CONTABILE PARERE ART. 49 T.U. n. 267/2000			
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020. Conferma delle tariffe 2019 fissate con deliberazione del C.C. n. 18 del 11.03.2019 e riconoscimento riduzioni alle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.			

PARERE ART. 49 T.U. n. 267/2000

REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE

Lentate sul Seveso, 22-09-2020

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
dott. Francesco De Paolo

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

ente C. LENTATE SUL SEVESO c_e530	organo deliberante CONSIGLIO	relatore SINDACO	Data parere 22-09-2020
REGOLARITA' TECNICA PARERE ART. 49 T.U. n. 267/2000			
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020. Conferma delle tariffe 2019 fissate con deliberazione del C.C. n. 18 del 11.03.2019 e riconoscimento riduzioni alle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.			

PARERE ART. 49 T.U. n. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE

Lentate sul Seveso, 22-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Dott. De Paolo Francesco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

Ente C. LENTATE SUL SEVESO c_e530	sigla CC	Numero 55	data 30-09-2020
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE			
OGGETTO Tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020. Conferma delle tariffe 2019 fissate con deliberazione del C.C. n. 18 del 11.03.2019 e riconoscimento riduzioni alle utenze non domestiche a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.			

Il Sottoscritto Vicesegretario Comunale certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune – www.comune.lentatesulseveso.mb.it - sezione Albo Pretorio il giorno **12-10-2020** e vi rimarrà per **15** giorni consecutivi.

Addì, 12-10-2020

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Valeria Torretta

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

(Per la pubblicazione)

Atto esecutivo in data **23-10-2020**
ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO - Provincia di MONZA e della BRIANZA
TASSA SUI RIFIUTI - TARI
MISURE TARIFFARIE - ANNO 2019

Categoria	Descrizione	Coeff. Fissi (Ka/Kc)	Coeff. Var. (Kb/Kd)	Quota COSTI FISSI	Quota COSTI VARIABILI
	UTENZE DOMESTICHE				
D01	1 componente	0,8	0,6	€ 0,26	€ 39,71
D02	2 componenti	0,94	1,4	€ 0,30	€ 92,66
D03	3 componenti	1,05	1,8	€ 0,34	€ 119,13
D04	4 componenti	1,14	2,2	€ 0,37	€ 145,61
D05	5 componenti	1,23	2,9	€ 0,40	€ 191,94
D06	6 o più componenti	1,3	3,4	€ 0,42	€ 225,03
	UTENZE PRODUTTIVE				
N01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,5	€ 0,32	€ 0,74
N02	Cinematografi e teatri	0,43	3,5	€ 0,21	€ 0,47
N03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6	4,9	€ 0,29	€ 0,66
N04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21	€ 0,42	€ 0,97
N05	Stabilimenti balneari	0,64	5,22	€ 0,31	€ 0,71
N06	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	€ 0,24	€ 0,57
N07	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	€ 0,79	€ 1,82
N08	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	€ 0,52	€ 1,20
N09	Case di cura e riposo	1,25	10,22	€ 0,60	€ 1,38
N10	Ospedali	1,29	10,55	€ 0,62	€ 1,43
N11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45	€ 0,73	€ 1,68
N12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03	€ 0,29	€ 0,68
N13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	11,55	€ 0,68	€ 1,56
N14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,8	14,78	€ 0,86	€ 2,00
N15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81	€ 0,40	€ 0,92
N16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58	€ 0,85	€ 1,97
N17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12	€ 0,71	€ 1,64
N18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48	€ 0,49	€ 1,15
N19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55	€ 0,68	€ 1,56
N20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	€ 0,44	€ 1,02
N21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91	€ 0,52	€ 1,20
N22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,63	78,97	€ 4,62	€ 10,67
N23	Mense, birrerie, amburgherie	7,63	62,55	€ 3,66	€ 8,45
N24	Bar, caffè, pasticceria	6,29	51,55	€ 3,02	€ 6,97
N25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67	€ 1,33	€ 3,06
N26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,4	€ 1,25	€ 2,89
N27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,29	92,56	€ 5,42	€ 12,51
N28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45	€ 1,32	€ 3,03
N29	Banchi di mercato genere alimentari	6,92	56,78	€ 3,32	€ 7,67
N30	Discoteche, night club	1,91	15,68	€ 0,92	€ 2,12

Al totale va aggiunto il 5% quale **CONTRIBUTO PROVINCIALE**